



# COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15 IN DATA 31/03/2021

### OGGETTO:

**Istituzione diritti di ricerca e visura per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore undici e minuti otto previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 7 del 05/11/2020.

Risultano collegati in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma "Whatsapp" i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Sindaco	Si (in presenza)
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Si
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora Dr.ssa Patrizia Luciano, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- L'art. 25, comma 1 della legge 241/1990 che stabilisce che *"il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura"*;
- Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs n. 267/2000 che stabilisce che tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
- Il comma 2 del citato art. 10 che stabilisce, tra l'altro, che il Regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 che all'art. 5 opera un potenziamento dell'istituto dell'accesso civico a dati e documenti, stabilendo al comma 4 che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;

Ritenuto al riguardo di dover precisare che l'accesso agli atti delle pratiche edilizie (licenze e concessioni edilizie, permessi di costruire, SCIA, CILA, condoni, agibilità ecc.) intestate a persone fisiche o imprese, finalizzato a verifiche dei titoli edilizi preventivi alla realizzazione di interventi o alla vendita, o da parte del controinteressato, resta disciplinato dalla L. 241/1990 e dal relativo D.P.R. 12/4/2006 n. 184, con conseguente applicazione dei diritti di ricerca oltre ai costi di riproduzione;

Considerato che, alla luce dei cambiamenti del sistema normativo e procedurale in ambito edilizio, alcune procedure amministrative che al momento non prevedono il versamento di diritti, ma comportano una serie di adempimenti da parte degli Uffici, necessitano dell'introduzione del pagamento di spese per attività di ricerca;

Ritenuto di proporre la somma di € 150,00 quale diritto di ricerca per ogni domanda di accesso agli atti amministrativi di natura edilizia/urbanistica;

Precisato che il presente provvedimento non costituisce disciplina generale delle tariffe e pertanto è di competenza della Giunta Comunale, trattandosi della determinazione di una quota a carico del richiedente di rimborso spese, tramite corresponsione dei diritti di ricerca e visura;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto l'art.10 comma 10 del D.L. 8/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 19-03-1993, n.68;

Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto i vigenti regolamenti comunali,

Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come in calce riportati;

Previa identificazione, da parte del presidente e del segretario, in modo inequivoco dell'espressione della volontà in modo libero ed informato da parte dei partecipanti, compresi i membri in videoconferenza;

Con votazione palese ed all'unanimità dei voti favorevoli;

## D E L I B E R A

1. Di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. Di disciplinare l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi di natura edilizia/urbanistica, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990 e s.m.i., introducendo il pagamento dei costi di diritti di ricerca e visura, nella seguente modalità e misura:
  - le richieste di accesso agli atti devono indicare specificatamente la motivazione della richiesta, il nominativo degli attuali proprietari e/o dei proprietari precedenti, i dati catastali e, se in possesso, gli estremi dei titoli edilizi dei quali si richiede la visione;
  - Ogni richiesta di accesso agli atti deve riguardare un solo immobile;
  - Ogni istanza è assoggettata al pagamento di un contributo a titolo di diritti di ricerca e visura pari ad € 150,00.

Con successiva ed apposita votazione, unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

<b>PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267</b>
---

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianrenzo TARAVELLO

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Patrizia LUCIANO

Torre Mondovì, lì 31/03/2021

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA (ART. 147/BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267)</b>
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: **FAVOREVOLE**

Torre Mondovì, lì 31/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

La presente deliberazione:

- ☐ Viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- ☐ Viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari Prot. n. 1817 in data 14 MAG. 2021 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.
- ☐ Viene trasmessa alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo 267/2000.

Torre Mondovì, li

14 MAG. 2021

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

Torre Mondovì, li

14 MAG. 2021

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Patrizia Luciano

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì, li

14 MAG. 2021

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Patrizia Luciano